

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 16 gennaio 2007, prot. n. 689

Dimissioni del sindaco.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla normativa applicabile, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ipotesi di dimissioni del sindaco e di altre cause di decadenza dello stesso.

Sentito il Servizio elettorale, si esprimono le seguenti considerazioni.

In via preliminare, si osserva che il legislatore regionale, con l'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ha provveduto a disciplinare le competenze degli organi regionali nei casi di scioglimento o sospensione dei consigli comunali, attraverso una norma di rinvio alla legislazione statale. Tale rinvio, "fisso" o "statico", è operato alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

Pertanto, nella nostra Regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le disposizioni degli articoli 53 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non trovano applicazione, rimanendo in vigore gli articoli 37-bis e 39 della legge 142/1990, nella formulazione vigente alla data dell'entrata in vigore della LR 23/1997.

Di conseguenza, indistintamente in ciascuna delle suindicate ipotesi di cessazione del sindaco dalla carica, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1, della legge 142/1990, la giunta decade e si procede allo scioglimento anticipato del consiglio. La giunta e il consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco: sino a tale momento, le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco¹.

Infine, si osserva che, a norma dell'art. 23, comma 2, della LR 23/1997, il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è adottato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali².

¹ Detta disciplina si diversifica quindi dalla normativa statale vigente soltanto in relazione alla fattispecie delle dimissioni del sindaco che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, comportano la nomina di un commissario. Per quanto riguarda l'individuazione dei poteri del vicesindaco investito di funzioni vicarie, si rinvia al parere del Consiglio di Stato, sezione I, 14 giugno 2001, n. 501/2001, reperibile in "Guida alle elezioni amministrative" sul sito internet della Regione.

² Salvo i provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, che rientrano nella competenza degli organi statali.